

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO**

**Sezione Terza Civile  
in funzione di Giudice di Appello  
in composizione monocratica**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA 6297/2012**

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. **21467/10** R.G. ;

promossa da:

**R. F.**, rappresentato e difeso dall'Avv. M. P. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino corso Tassoni n. 12, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

**A. T. S.p.A.** (conferitaria dell'azienda assicurativa di T. A. S.p.A.), con sede in Torino, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti V.-D.- L. e G. G.

ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino via Cialdini n. 15, in forza di procure generali alle liti autenticate dal Notaio Carlo MARCHETTI di Milano, rispettivamente, in data 11.06.2010 rep. n. 6863 racc. n. 3555 ed in data 29.01.2010 rep. n. 6352 racc. n. 3270 (doc. 1 di parte appellata);

-PARTE APPELLATA-

avente per oggetto: **Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;**

**omissis**

**2. Sull'appello incidentale proposto dalla società ALLEANZA TORO S.p.A..**

**2.1.** L'appellata società A. T. S.p.A. ha proposto appello incidentale, chiedendo di dichiarare la domanda proposta dal sig. R. F. avanti al Giudice di Pace di TORINO improponibile, assolvendo conseguentemente la predetta dalle avversarie domande.

Il suddetto motivo di appello non risulta fondato.

**2.2.** Invero, a sostegno del motivo di appello incidentale l'appellata ha riferito:

- che in data 4.12.2008 il legale del sig. R. F. aveva inviato alla T. A. S.p.A. una lettera raccomandata a/r con la richiesta di risarcimento dei danni, allegando la relazione medico-legale;

- che, a seguito dell'incarico conferitogli dalla T. A. S.p.A. , il medico fiduciario aveva fissato, per l'effettuazione della perizia di riscontro, una visita al 12.01.2009;

- che, peraltro, il 12.01.2009 il sig. R. F. non si era presentato;

- che soltanto in data 11.03.2009 il sig. R. F. si era sottoposto a detta visita ed otto giorni dopo alla stessa, ossia in data 19.03.2009, aveva notificato l'atto di citazione;

- che, pertanto, il termine di 90 giorni fissato dall'art. 148, comma 3, dal C.d.A., stando così le cose, non poteva ritenersi trascorso, non dovendo essere calcolato il periodo fra il 12.01.2009 e l'11.03.2009.

**2.3.** Peraltro, si deve richiamare l'art. 145, comma 1°, del D. Lgs. n. 209/2005, ai sensi del quale:

*"1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148."*

Nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato dal sig. R. F. in data 19.03.2009 e, dunque, successivamente al predetto termine di novanta, decorrenti dalla data in cui il danneggiato aveva chiesto alla T. A. S.p.A. il risarcimento del danno, a mezzo:

- della prima lettera raccomandata con avviso di ricevimento datata 02.09.2008 (cfr. doc. 1 dell'attore in primo grado);

- della seconda lettera raccomandata con avviso di ricevimento datata 04.12.2008 (cfr. doc. 1 dell'attore in primo grado).

Ciò chiarito, l'art. 148, comma 3°, del D. Lgs. n. 209/2005, invocato dalla parte appellata, prevede che *“il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa”* e che, *“qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi”*.

Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che non vi è prova adeguata di un “rifiuto” del sig. R. F. a sottoporsi agli accertamenti medico legali della T. A. S.p.A. , si deve osservare che, tutt'al più, devono ritenersi sospesi i termini previsti dall'art. 148, comma 2° e non dal citato art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, la legge prevede a favore dell'assicuratore una sospensione dei termini per formulare l'offerta e non anche una sospensione dei termini per proporre l'azione di risarcimento del danno.

omissis

#### **P.Q.M.**

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al **21467/10** R.G. promosso dal sig. R. F. (parte appellante) contro la società A.T. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* (parte appellata):

**1) Rigetta** l'appello incidentale e la relativa eccezione di improponibilità proposta dalla parte appellata società A.T. S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 14079/09 datata 03.12.2009, depositata in pari data.

**2) Rigetta** l'appello principale e le domande proposte dall'appellante sig. R. F. avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Torino.

**3) Dichiaro** tenuto e condanna l'appellante sig. R. F. a rimborsare alla parte appellata costituita società A. T. S.p.A. i **2/3** (due terzi) delle spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 2.105,31= (di cui Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 5,31 per spese) e, così, a rimborsare la somma di **Euro 1.403,54=**, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dichiaro compensata tra le parti la restante misura di **1/3** (un terzo).

**4) Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Giudice con separato Decreto datato 11.07.2011, depositato in data 13.07.2011, definitivamente a carico dell'appellante sig. R. Fabio, nella misura di **2/3** (due terzi), ed a carico dell'appellata società A. T. S.p.A., nella misura di **1/3** (un terzo).

Così deciso in Torino, in data 29 ottobre 2012.

IL GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA